

COMUNE DI SAN CESAREO

Città metropolitana di Roma Capitale

Capitolato d'oneri relativo alla selezione del soggetto affidatario del servizio di

“Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti diversamente abili scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado”. Anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

CIG: 75380714F9

Art. 1 Elementi generali di riferimento e finalità del servizio di “Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti diversamente abili ”

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e l’affidatario individuato per la realizzazione del servizio di “Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti diversamente abili ”.
2. Il servizio è volto a garantire il diritto allo studio degli alunni diversamente abili, favorendone l’inserimento scolastico, lo sviluppo della loro autonomia personale e della socializzazione, al fine di elevare la qualità della vita del minore.
3. Il servizio oggetto del presente appalto rientra tra quelli classificati nell’art. 3, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (lettere ff), individuato nella tipologia “contratti sotto soglia”, come meglio esplicitato nel successivo art. 35, comma 1, lettera d) del vigente D. lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 (“nuovo Codice dei Contratti Pubblici”).
4. A termini dell’art. 36 del precitato codice, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, per assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell’appalto

1. Il servizio di assistenza educativa scolastica previsto dal Comune di San Cesareo è un servizio che, in una logica di lavoro di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell’istruzione e della formazione, servizi socio-assistenziali), interviene in maniera specifica per sostenere il minore in difficoltà.
2. In particolare, le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono:
 - a. Supporto all’attività didattico/educativa scolastica interna alla scuola, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e per mantenere e potenziare i livelli di autonomia personale e di integrazione scolastica;
 - b. Supporto nell’attività didattico/educativa scolastica esterna: gite scolastiche, visite guidate, attività programmate, nei limiti del budget assegnato;
 - c. Sostegno personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione, favorendo i rapporti con i coetanei ed alla valorizzazione delle abilità personali;
 - d. Attività di affiancamento nello svolgimento di attività che consentano il recupero e l’autonomia degli alunni privi del controllo delle funzioni fisiologiche, mediante ausilio e supporto di personale scolastico;
 - e. Attività di affiancamento dell’alunno nella consumazione del pasto, nei casi di assenza di autonomia funzionale dell’alunno disabile.

- f. Svolgimento di tutte quelle prestazioni educative e materiali (fatte salve le prestazioni che necessitano, per legge, di personale sanitario e che non possano essere espletate da personale educativo) che si rivelassero necessarie all'integrazione scolastica dell'alunno disabile e a rendere effettivo il diritto allo studio degli stessi.

Art. 3 Durata del contratto/dell'appalto - Opzioni

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata corrispondente a due anni scolastici (2018/2019 e 2019/2020), fino al termine previsto dal calendario scolastico regionale, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ferma restando la facoltà di entrambe le parti di recedere unilateralmente dal contratto alla scadenza del primo anno scolastico (30.06.2019).
2. A tale scopo, le parti si incontrano entro il 30.05.2019 al fine di valutare, secondo le rispettive esigenze, la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale fino alla scadenza naturale di cui al comma 1. Il Comune si riserva la facoltà, per giustificato motivo, di interrompere e/o ridurre la prestazione a favore dell'affidatario, senza che ciò costituisca motivo di risarcimento danni o mancato guadagno o indennità comunque denominata.
3. In entrambi i casi di scadenza, l'Amministrazione, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure ad evidenza pubblica, avrà facoltà di procedere alla proroga del presente appalto, nei limiti delle disposizioni vigenti e con le facoltà concesse dal vigente codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dal successivo art.5.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, nei limiti di cui all'art. 36, commi 1 e 2 lett.a) del precitato codice.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà dell'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 4 Valore del contratto/dell'appalto

1. Il valore complessivo della prestazione del servizio oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 3, è determinato in Euro **270.000,00**, IVA inclusa, per l'anno scolastico 2018/2019; viene stimato in € **270.000,00** il valore complessivo delle prestazioni di servizi per il successivo anno scolastico 2019/2020. L'Amministrazione riconosce un compenso fisso onnicomprensivo della prestazione e spese di gestione massimo di Euro **20,17** (comprensivo di IVA) per ogni ora di prestazione erogata. Ore minime di assistenza educativa stimate complessivamente per anno scolastico: circa **13.386**. Si precisa che detta quantificazione è puramente indicativa, essendo il reale fabbisogno legato all'analisi del fabbisogno assistenziale e alla richiesta dell'utenza; pertanto il Comune di San Cesario si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali.
2. Il costo per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto posto a carico dell'affidatario, è determinato in €. 0,00.
3. Nel presente appalto non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale dell'Ente Appaltante e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano con contratti differenti, come si evince dal D.U.V.R.I., allegato al presente Capitolato.

Art. 5 Proroga

1. Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
2. Il contratto può essere prorogato in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.
3. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso.
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 6 Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

1. L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto all'interno delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado insistenti nel territorio del Comune di San Cesareo o all'esterno nell'ambito delle attività programmate (gite, uscite didattiche) come attività scolastica. Il servizio è espletato altresì a favore di minori residenti, aventi titolo, frequentanti la scuola dell'obbligo presso comuni limitrofi.
2. L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato.
3. In caso di uscite didattiche, saranno concordate preventivamente le modalità di partecipazione dell'alunno alle uscite e le modalità di assistenza. Non è consentita la partecipazione, da parte del personale dell'affidatario, ad uscite non concordate preventivamente con l'Amministrazione e da essa non autorizzate.

Art. 7 Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione in casi di comprovata urgenza, legata alla necessità di non interrompere prestazioni socio/assistenziali fondamentali per il benessere e la salute dei fruitori stessi.

Art. 8 Destinatari delle attività dell'appalto e modalità di rapporto interistituzionale

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare i bisogni di assistenza educativa scolastica degli alunni e degli studenti diversamente abili individuati nell'ambito del GLH di Istituto ed in possesso dei requisiti di legge.
2. Per l'attivazione del servizio di AEC è necessaria la diagnosi effettuata dal servizio ASL territorialmente competente, il quale attesti la patologia dell'alunno, nonché la necessità dell'attivazione del servizio AEC, secondo le vigenti disposizioni dettate dalle recenti circolari della Regione Lazio.
3. Gli operatori referenti dei servizi sociali comunali, in collaborazione con gli operatori dell'ASL e della scuola, stabiliscono le modalità con le quali i minori possono giovare degli interventi del servizio "Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti diversamente abili"
4. L'assistente educativo culturale svolge la propria azione professionale in base alle indicazioni contenute

nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), alla cui predisposizione concorrono tutte le figure di riferimento dell'alunno stesso (specialisti ASL, scuola, docenti e servizio sociale comunale, centri specializzati convenzionati, ove presenti). Il servizio affidato dovrà essere strettamente interconnesso con tutte le altre figure presenti negli istituti scolastici, finalizzati a fornire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), in stretta sinergia tra loro, al fine di garantire la massima integrazione dell'alunno diversamente abile nel rispetto del P.E.I.

5. A tal proposito, nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il TSMREE della ASL di riferimento per specifici interventi di competenza, oltre che con la Dirigenza scolastica ed il servizio sociale comunale, facilitando incontri e scambi professionali ulteriori rispetto ai GLH istituzionali.
6. L'Affidatario si impegna, inoltre, a trasmettere al Responsabile del Settore sociale, all'Assistente sociale ed al Dirigente scolastico una relazione a cadenza trimestrale sull'andamento del servizio, finalizzata a rilevare eventuali criticità, ove esistenti.

Art. 9 Modalità di organizzazione e gestione del servizio

1. Prima dell'avvio dell'appalto, l'affidatario individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio distrettuale, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.
2. Presso il recapito di cui al comma 1 vengono inoltrate tempestive richieste di sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari; sono ivi indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
3. L'affidatario individua un responsabile per il servizio di “**Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti diversamente abili**”, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
4. L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.
5. L'Amministrazione individua nel Responsabile del Settore, in collaborazione con l'Assistente Sociale, le figure preposte alla verifica dell'andamento del progetto e delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione; le predette figure dovranno acquisire dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni, eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.
6. L'affidatario è tenuto a realizzare compiutamente quanto proposto nell'offerta presentata in sede di gara.
7. In caso di assenza da scuola dell'alunno per un periodo superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola dell'alunno.
8. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse solo ed esclusivamente previo assenso del Responsabile del settore sociale; le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
9. L'Amministrazione può chiedere all'affidatario una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto; l'Affidatario non potrà sollevare

eccezione alcuna relativamente alle variazioni richieste, obbligandosi espressamente a rispettarle e a garantirne l'espletamento.

10. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia, come successivamente specificata, deve essere adeguatamente integrata.
11. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Responsabile del procedimento abbia disposto, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'affidatario maggiori oneri.

Art. 10 Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto

1. Per l'ottimale gestione del presente appalto, l'Amministrazione concorda con l'affidatario un piano di sviluppo del servizio di **“Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti diversamente abili”**, al quale l'affidatario si attiene. Il piano dovrà essere finalizzato a conseguire una gestione del servizio improntata ad un rapporto partecipativo, che soddisfi appieno la richiesta educativa del minore e la riuscita globale del progetto educativo, **posto in essere dal servizio sociale comunale e concordato con l'istituto scolastico di riferimento.**
2. L'Affidatario è tenuto a redigere un documento condiviso dal Servizio sociale comunale, denominato **“Carta del Servizio di assistenza educativa scolastica per alunni con disabilità”**, da distribuire ai genitori dei minori, per conseguire finalità di trasparenza e massima partecipazione.

Art. 11 Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo

1. L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami.
2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per i successivi interventi di valutazione, verifica dell'accaduto, eventuale introduzione di correttivi e/o applicazione delle penalità successivamente previste all'art.26.
3. Sarà cura del Dirigente scolastico rappresentare al servizio sociale comunale problematiche inerenti la gestione del servizio e derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, di cui lo stesso sia a conoscenza diretta o riferita dai genitori.
4. L'Amministrazione, tramite il personale del servizio sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e si riserva di effettuare verifiche preventive e periodiche volte a monitorare l'andamento del servizio a favore degli alunni fruitori dello stesso, nonché la rispondenza dello stesso al presente capitolato. L'affidatario è al tal fine tenuto a fornire la propria collaborazione.

Art. 12 Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti, purchè altamente qualificati per i servizi richiesti e dotati della dovuta esperienza e professionalità.
2. L'affidatario, preliminarmente all'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, corrispondente a quello indicato in sede di offerta tecnica (prospetto gestionale specifico), a termini dei successivi commi 4 e 5; i titoli di studio dai medesimi posseduti dovranno essere

confacenti alla natura ed al grado di disabilità del minore e l'affidatario dovrà fornire adeguate garanzie che l'assistenza educativa scolastica prestata a favore del minore mantenga nel corso dell'appalto la specificità richiesta per la tipologia di disabilità certificata del minore assegnato.

3. In relazione al servizio, come delineato nei punti precedenti, la ditta aggiudicataria è tenuta ad impiegare, nelle attività di esecuzione dello stesso, personale con almeno una delle seguenti qualifiche professionali:

a) educatore professionale;

b) assistente educativo (AEC o AES), acquisito mediante corsi di formazione professionale riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Il personale assistente dovrà essere almeno in possesso:

- Del diploma di scuola media superiore abilitante al servizio; in alternativa, del diploma di scuola media superiore non abilitante, ma aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento, rilasciati da Enti formatori accreditati, attinenti all'attività socio-educativa e alla conoscenza della disabilità.
- Aver maturato esperienze di lavoro documentate nell'ambito dell'assistenza scolastica ai diversamente abili.

4. La ditta aggiudicataria, in ogni caso, dovrà prioritariamente valutare la possibilità di attuare l'assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dai precedenti affidatari, per il periodo della durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante, salvo esplicita rinuncia individuale; Il predetto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati e che verranno successivamente acquisiti dall'Amministrazione.

5. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

6. Ove la sostituzione del personale avvenga su richiesta della unità addetta o per comprovate esigenze di servizio o di altra natura che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, sarà comunque previsto un periodo di congruo affiancamento, concordato dal servizio sociale comunale e dalla scuola in ragione della disabilità del minore, per consentire un adeguato avvicendamento nel progetto educativo sul minore, senza arrecare pregiudizi allo stesso.

7. Le funzioni educative, devono essere svolte da personale che non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Si precisa inoltre che - in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia; - ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale

pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

8. L'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

9. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale, per qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza specifica al caso assegnato.

10. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale e le norme a tutela del diritto di riservatezza degli utenti, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.

11. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 10. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione verbale o scritta all'Amministrazione e al servizio sociale comunale di qualsiasi evento straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché dell'eventuale difficoltà di rapporti tra utenti e operatori e comportamenti non consoni tenuti dal personale operante.

12. L'affidatario si impegna a garantire, alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

13. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

14. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 13 Formazione ed aggiornamento

1. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente capitolato, l'affidatario realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
 - a. migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;
 - b. favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.
2. Il programma formativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione, almeno trenta giorni prima del relativo svolgimento.

Art. 14 Coordinamento tecnico del servizio oggetto del contratto.

1. L'affidatario si obbliga ad individuare e nominare un Responsabile per il coordinamento tecnico e operativo, quale interlocutore unico dell'Amministrazione e del servizio sociale comunale, responsabile per ogni problema relativo all'espletamento del servizio.
2. Il Responsabile del coordinamento tecnico e operativo deve essere in possesso di **idoneo titolo di laurea**

(Laurea in servizio sociale o equipollente); il nominativo ed il curriculum vitae di tale responsabile devono essere preventivamente comunicati al Comune.

3. In caso di sostituzione del Responsabile, l'affidatario è tenuto a comunicare immediatamente all'Amministrazione il nominativo del sostituto, che deve possedere almeno gli stessi requisiti del titolare della funzione. Il coordinatore tecnico dovrà garantire le seguenti funzioni:
 - a) Coordinamento degli interventi attuati dagli operatori;
 - b) partecipazione alle riunioni di programmazione e verifica dei servizi con il Comune, nonché partecipazione ai GLH operativi e d'Istituto, nonché agli incontri e scambi professionali ulteriori rispetto ai GLH istituzionali, che verranno di volta in volta fissati almeno a cadenza trimestrale, con il coinvolgimento dei genitori degli utenti;
 - c) garanzia nella funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi, organizzando tempestivamente le sostituzioni per ferie e/o malattia del personale, concordando con il servizio sociale, sentita la scuola, le modalità organizzative, al fine di evitare disagi agli utenti assistiti;
 - d) capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse e le scansioni operative;
 - e) effettuare periodici controlli sull'andamento del servizio e la puntuale e regolare compilazione delle relazioni di aggiornamento con cadenza mensile. Le relazioni bimestrali sono finalizzate alla valutazione del servizio effettuato;
 - f) controllo degli adempimenti connessi alla puntuale registrazione delle presenze di utenti e operatori e verifica della corretta compilazione delle schede giornaliera da parte di quest'ultimi;
 - g) referente delle comunicazioni relative al servizio Aec tra scuola, servizio sociale comunale e famiglie degli alunni assistiti.

Art. 15 Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario. Clausola sociale.

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.06.2015 n. 81, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, osservando gli obblighi retributivi e previdenziali ivi stabiliti, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.
4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. L'appaltatore dovrà garantire, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei requisiti previsti nel presente capitolato, l'assorbimento nel proprio organico del personale già operante nel servizio oggetto di appalto, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità didattica, fondamentali per i

servizi oggetto di gara

6. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale incaricato, troverà applicazione il comma 6 dell'art. 30 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50; analogamente, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario, troverà applicazione il precedente comma 5 e 5 bis del precitato articolo di legge.

Art.16 Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
3. L'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili degli istituti scolastici per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento (vedi DUVRI allegato).
4. L'affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
 - a. nominativo del responsabile della sicurezza;
 - b. nominativo del rappresentante dei lavoratori;
 - c. eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
 - d. formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
 - e. altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
5. Il personale che presta servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'affidatario, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.
6. L'affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dalla stazione appaltante ed allegato al presente capitolato.

Art. 17 Divieto di subappalto. Divieto Cessione contratto. Disciplina cessione dei crediti.

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, nè il contratto può essere ceduto a pena di nullità. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 18 Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'affidatario per l'esecuzione delle prestazioni

relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'affidatario medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

Art. 19 Condizioni di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni con le previsioni contrattuali da parte del Responsabile del procedimento.
2. il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 20 Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. L'affidatario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'appalto. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
4. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
5. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
6. trovano applicazione, in quanto applicabili al presente affidamento, le disposizioni in materia di fideiussioni e polizze relative alla garanzia provvisoria e definitiva di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016.

Art. 21 Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario del servizio solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti la retribuzione, i contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione può essere configurato.
2. Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, la ditta aggiudicataria assicura e garantisce la regolarità e la continuità delle prestazioni di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.
3. Nessuna responsabilità potrà sorgere o addebitarsi all'Amministrazione per il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, o in caso di controversia che potesse insorgere tra il personale e l'Affidatario.
4. L'amministrazione si riserva comunque di valutare eventuali inadempienze da parte dell'affidatario e di

prendere gli opportuni provvedimenti.

Art. 22 Responsabilità dell'Affidatario

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 23 Coperture assicurative

1. È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto. L'affidatario dovrà pertanto essere titolare di polizza assicurativa per operatori e clienti – utenti (RCO –RCT), con massimali per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 (due milioni/00) Delle assicurazioni contratte l'aggiudicatario dovrà fornire documentazione prima della stipula dell'eventuale contratto d'appalto. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del soggetto accreditato, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati. La Impresa comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di cui al presente documento.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di

legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 24 Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art. 25 Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno

1. L'affidatario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente disciplinare.

Qualora, in seguito ai controlli effettuati o segnalazioni pervenute, si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare, saranno applicate all'aggiudicataria le seguenti sanzioni:

- assenza di ciascun operatore, non giustificata e senza sostituzione, fatti salvi i casi di forza maggiore: verrà applicata una penale di € 150,00 giornaliera;
- mancato rispetto degli orari stabiliti nei piani individuali, con ritardo o anticipo di uscita superiore ai 30 minuti, senza comunicazione preventiva all'utente: verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni singolo evento;
- erogazione del Servizio con personale non idoneo: verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni evento riscontrato;
- comportamento scorretto e non professionale nei confronti dell'utenza: verrà applicata una penale di € 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo da parte dell'aggiudicataria, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione, entro 5 giorni del terzo accertamento, comporta la risoluzione del diritto del contratto. In questo caso il Comune si rivarrà della cauzione;
- mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato e/o disciplinare e/o contrattuale, diversa dalle fattispecie precedenti ed altre inadempienze che possono compromettere gravemente il servizio: verrà applicata una penale variabile da un minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 1.250,00, da valutare caso per caso.

2. Qualora risultino ai referenti dell'Ente mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al Responsabile dell'affidamento. Nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare all'Affidatario sanzione, l'Amministrazione provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, formalmente, con lettera raccomandata A. R. o a mezzo pec, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento motivato, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui il Comune ritiene di disattenderele.

3. Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno. All'affidatario dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

4. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi su

eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffida o di formalità di sorta.

5. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove questi risultassero insufficienti, sulla cauzione definitiva. Nel caso dell'incameramento totale o parziale della cauzione, questa dovrà essere immediatamente ricostituita nel suo originario ammontare.

Art. 26 – Cause di risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve di diritto a seguito di ripetute infrazioni commesse da parte dell'Affidatario, con effetto immediato, comunicando allo stesso i motivi, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo pec, e con la possibilità di affidare il servizio a terzi in danno dell'Affidatario e salva l'applicazione delle penalità prescritte.

2. Oltre a quanto previsto all'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c, le seguenti ipotesi:

- Grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali e di quelli previsti nel presente capitolato;
- Sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
- Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- Sostituzione relativa a personale in servizio con altro personale non in possesso dei requisiti espressamente richiesti;
- Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'Affidatario;
- Il mancato espletamento del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi;
- Apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Affidatario;
- Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'affidatario;
- Danni anche lievi agli utenti dei servizi riconducibili a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte degli incaricati dell'affidatario;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- Gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'affidatario;
- Manifestarsi di cinque recidive delle mancanze che, in forza del presente capitolato, danno luogo alla applicazione di penalità.

3. Qualora l'Affidatario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. In questo caso l'Amministrazione tratterà l'intero importo della cauzione definitiva prestata, fatta salva l'azione per il maggior danno subito.

4. L'affidamento si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento dell'impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.

5. In ogni caso, qualora l'interruzione del contratto fosse determinata da eventi imputabili all'Affidatario e l'Amministrazione, conseguentemente, dovesse avvalersi di un altro soggetto per garantire la continuità del servizio, le spese saranno poste a carico dello stesso affidatario.

Art. 27 Procedura per la risoluzione del contratto

1. Quando il Responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
2. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
3. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
4. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila apposito verbale.
5. Sulla base del menzionato verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto.
6. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'Affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la quantificazione della consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ove previsti.
7. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capitolato e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Affidatario provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Affidatario i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Affidatario o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all' art. 103, del d.lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Affidatario di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 28 Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. Oltre ai casi precedentemente disciplinati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare

all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 29 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile ed a termini dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016..
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'affidatario, per essere presentata all'esame del Responsabile competente dell'Amministrazione;
 - b) dal Responsabile competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 30 Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 30 ed agli artt. 205 e 206 del nuovo codice dei contratti, è devoluta alla competenza del Foro di Tivoli.
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal vigente Codice dei contratti pubblici, secondo le modalità di cui all'art. 204 del richiamato decreto.

Art. 31 – Aggiudicazione ed adempimenti conseguenti

1. Dopo l'aggiudicazione provvisoria l'Affidatario sarà invitato a presentare all'Amministrazione, nei termini indicati dalla comunicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la documentazione necessaria al perfezionamento dell'incarico, in particolare:
 - Dichiarazione di nomina del Responsabile/Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - Certificazione nominativa dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - Copia del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro e dei contratti integrativi vigenti, del regolamento interno applicato ai propri addetti, nonché certificazione dei salari minimi contrattuali di settore rilasciata dall'Ufficio del Lavoro;
 - Copia degli attestati di qualifica degli operatori necessari al funzionamento dei servizi dichiarati alle dipendenze nell'autocertificazione;
 - autocertificazioni relative alla inesistenza, a carico del personale adibito a funzioni educative, di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o di condanna, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati all'art. 12 comma 7 del presente capitolato;
 - Eventuale elenco con documentazione attestante la proprietà o l'usufrutto della strumentazione, attrezzature, mezzi necessari all'espletamento del servizio;

- Cauzione definitiva, a termini dell'art. 21 del capitolato;
 - Polizze assicurative di cui al precitato art. 24 del capitolato.
2. Qualora l'affidatario non abbia ottemperato a quanto richiesto nel termine fissato, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora stabilita, l'Ente avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno e delle spese.
 3. L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Affidatario, mentre l'Amministrazione rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione.

Art. 32 – Stipulazione del contratto

1. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 267/2000. La stipulazione formale del contratto resta subordinata alle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.
2. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicataria.
3. L'Ente si riserva la possibilità, in caso di necessità e urgenza, di dare avvio, previa aggiudicazione sotto le riserve di legge, all'esecuzione del contratto, pur nelle more delle verifiche sopra citate.
4. In caso di revoca dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine stabilito o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato.

Art. 33 – Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali (ex artt. 4, lett. g) e 29 D.Lgs. n. 196/2003)

L'Amministrazione, ritenuto che l'Aggiudicataria abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196/03, nomina l'aggiudicataria medesima, ai sensi e per gli effetti di tali disposizioni, **responsabile del trattamento dei dati personali** per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'Impresa aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. 196/03 e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti, in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dell'appalto dovrà informare immediatamente l'Amministrazione in persona dell'Assistente sociale;
- individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire all'Amministrazione e alle corrispondenti strutture assistenziali, dando ad essi piena collaborazione, verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.

Art. 34 – Domicilio e Foro competente

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, il Foro competente è quello di Tivoli.

Allegato:

1. Elenco del personale attualmente impiegato nel servizio di Assistenza Educativa Culturale del Comune di San Cesareo.

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Cinzia Ferretti